

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 98/2022
del 29 aprile 2022
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1542]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1411 della Commissione, del 27 agosto 2021, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di *Clostridium butyricum* (FERM BP-2789) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori (escluse le specie ovaiole), suinetti svezzati e animali svezzati delle specie suine minori, alla sua autorizzazione per polli da ingrasso, suinetti lattanti e animali lattanti delle specie suine minori, e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 373/2011, (UE) n. 374/2013 e (UE) n. 1108/2014 (titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd. rappresentata da Huvepharma NV Belgio) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1426 della Commissione, del 31 agosto 2021, relativo all'autorizzazione della proteasi serina prodotta da *Bacillus licheniformis* (DSM 19670) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell'Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) ⁽²⁾.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1411 abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 373/2011 ⁽³⁾, (UE) n. 374/2013 ⁽⁴⁾ e (UE) n. 1108/2014 ⁽⁵⁾ della Commissione, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere soppressi dal medesimo.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Dopo il punto 424 [Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1431 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«425. **32021 R 1411**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1411 della Commissione, del 27 agosto 2021, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di *Clostridium butyricum* (FERM BP-2789) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori (escluse le specie ovaiole), suinetti svezzati e animali svezzati delle specie suine minori, alla sua

⁽¹⁾ GU L 304 del 30.8.2021, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 307 dell'1.9.2021, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 102 del 16.4.2011, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 112 del 24.4.2013, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 301 del 21.10.2014, pag. 16.

autorizzazione per polli da ingrasso, suinetti lattanti e animali lattanti delle specie suine minori, e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 373/2011, (UE) n. 374/2013 e (UE) n. 1108/2014 (titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd. rappresentata da Huvepharma NV Belgio) (GU L 304 del 30.8.2021, pag. 11).

426. **32021 R 1426:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1426 della Commissione, del 31 agosto 2021, relativo all'autorizzazione della proteasi serina prodotta da *Bacillus licheniformis* (DSM 19670) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell'Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) (GU L 307 dell'1.9.2021, pag. 17).»
2. I testi dei punti 2zb [Regolamento di esecuzione (UE) n. 373/2011 della Commissione], 95 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 374/2013 della Commissione] e 116 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 1108/2014 della Commissione] sono soppressi.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1411 e (UE) 2021/1426 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.